

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1454/AV5 DEL 31/12/2016

Oggetto: Stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocini di formazione ed orientamento.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'UOC Attività Economiche e Finanziarie.

- DETERMINA -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

□ **Normativa di riferimento:**

- Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

□ **Motivazione:**

Vista la richiesta e-mail del 1 dicembre 2016, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, di stipula convenzione con questa ASUR Marche Area Vasta 5 per consentire ai propri studenti di svolgere l'attività di tirocinio formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633 e l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

- 1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
 - Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio formativo e di orientamento per studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:
Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -
N.1

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Gaetano Manfredi**, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,

E

l'**Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5** Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Montepandone il 14.12.1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa,

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

- Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;
 3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, del Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d. le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi;
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c. .

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;

- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:
 - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;
 - d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro due giorni dall'infortunio;
 - e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi;
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati;
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore.

Lì _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Prof. Gaetano Manfredi

Firma e timbro Soggetto Ospitante
Il direttore ASUR MARCHE Area Vasta 5
Avv. Giulietta Capocasa